

## **REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** (il “Regolamento *Internal Dealing*” o il “Regolamento”)

*Redatto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e relative disposizioni attuative, nonché ai sensi dell’articolo 114, 7° comma D. Lgs n. 58/98 e degli articoli 152 sexies, septies e octies del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99.*

### **Articolo 1**

#### *Disposizioni normative di riferimento*

Il presente Regolamento, adottato da UBI Banca S.p.A. (“**UBI BANCA**”) in esecuzione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di *internal dealing* definite dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e dalle relative disposizioni modificative e attuative, nonché dalle disposizioni applicabili previste dalla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 58/98 (“**TUF**”) e al Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971/99 (“**RE**”) e loro successive modifiche ed integrazioni, è finalizzato a dare trasparenza alle operazioni compiute ai sensi del successivo articolo 3 da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come definiti nel successivo articolo 2.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico dei Soggetti Rilevanti dalle disposizioni di legge e regolamentari descritte nel presente Regolamento potrà comportare:

- a) per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo di comunicazione: l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dalla legge (e pari, alla data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del vigente articolo 193 del T.U.F., a: (i) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 2.000.000);
- b) per la persona giuridica sulla quale ricadeva l’obbligo di comunicazione: l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dalla legge (e pari, alla data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del vigente articolo 193 del T.U.F., a: (i) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000.000, o se superiore fino al 5% del fatturato complessivo annuo);

- c) per i Soggetti Rilevanti le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti di UBI BANCA per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza. <sup>(1)</sup>

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, UBI BANCA si riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento che ritenesse necessario o anche solo opportuno nei confronti di coloro che abbiano posto in essere violazioni al presente Regolamento.

## **Articolo 2**

### *Definizioni*

Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

a) **“Soggetti Rilevanti”**:

- a1) i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di UBI BANCA;
- a2) i seguenti alti dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente UBI BANCA e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di UBI BANCA: Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UBI BANCA;
- a3) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del RE, pari almeno al 10% del capitale sociale di UBI BANCA, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla UBI BANCA.

b) **“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”**:

- b1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
- b2) i figli, anche del coniuge, a carico;
- b3) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione con i Soggetti Rilevanti da almeno un anno alla data dell’Operazione (come definita al successivo articolo 3);
- b4) la persona giuridica, il *trust* o la società di persone, (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere b1), b2), o b3) che precedono, ovvero (ii) che risulti direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere b1), b2), o b3) che precedono, o (iii) che sia costituita a loro beneficio, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere b1),

---

<sup>(1)</sup> Per completezza, si fa presente che ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento UE n. 596/2014 gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno, tra le altre, le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti misure amministrative nel caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 594/2014: (i) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla, (ii) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati, (iii) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa, (iv) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento, (v) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio, (vi) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno 3 volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati, (vii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno Euro 500.000,00. Il suddetto articolo fa salva la possibilità che gli Stati membri possano prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e possano prevedere sanzioni di importo più elevato rispetto a quello stabilito ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento UE n. 596/2014.

b2), o b3) che precedono <sup>(2)</sup>.

c) **“Strumenti Finanziari”**:

le azioni e i titoli di debito emessi da UBI BANCA;

d) **“Strumenti Finanziari ad essi Collegati”**

gli strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari, anche se non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla quotazione, e in particolare:

d1) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisto o vendita aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari;

d2) gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi;

d3) gli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari;

d4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti le azioni di UBI BANCA;

d5) le azioni quotate emesse da società controllate da UBI BANCA e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti d1), d2), d3) e d4) ad esse collegate;

d6) le azioni non quotate emesse da società controllate da UBI BANCA, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di UBI BANCA, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti d1), d2), d3) e d4) ad esse collegate.

### Articolo 3

#### *Obblighi informativi e di comportamento – Esenzioni*

Gli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le operazioni effettuate per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti Finanziari ad essi Collegati (le **“Operazioni”** e, singolarmente, **“l'Operazione”**).

Le Operazioni relative agli anzidetti strumenti finanziari che sono soggette all'obbligo di notifica includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'acquisto, la cessione o la vendita (anche allo scoperto), la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di diritti di opzione, (ad esempio *stock options*), comprese le *stock options* assegnate ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, unitamente alla vendita delle azioni derivanti dall'esercizio di diritti di opzione;

c) la stipula di contratti *equity swaps*;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) la stipula di un contratto per differenziale;

f) l'acquisto, la vendita o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put*, le opzioni *call* e gli *warrants*;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di debito (*i.e.* obbligazioni);

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito, compresi i *credit default swaps*;

i) le operazioni “condizionate” subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva

---

<sup>(2)</sup> Per quanto concerne le persone fisiche indicate alle precedenti lettere b1), b2) e b3), si segnala che l'art. 152-sexies, lett. d).1 del RE Consob vi ricomprende “il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti”

- esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
  - k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  - l) le operazioni effettuate in prodotti indicizzati;
  - m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ferme restando le esenzioni previste al penultimo comma del presente articolo 3;
  - n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, ferme restando le esenzioni previste al penultimo comma del presente articolo 3;
  - o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;
  - p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni che devono essere notificate da parte dei Soggetti Rilevanti o da parte delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comprendono altresì:

- la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di uno dei soggetti di cui all'articolo 2;
- le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, o per conto dei soggetti di cui all'articolo 2, anche quando tale attività è esercitata con discrezionalità (ad esempio, gestori di portafoglio);
- le operazioni effettuate nell'ambito di una assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione sia un Soggetto Rilevante o una delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Il presente Regolamento si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000 nell'arco di un anno civile.

La soglia di Euro 5.000 è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni.

Gli obblighi di notifica di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito di UBI BANCA se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UBI BANCA non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UBI BANCA non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di UBI BANCA, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di

debito di UBI BANCA superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).

Non sono inoltre soggette a notifica *(i)* le cessioni in garanzia di strumenti finanziari, o altre garanzie analoghe, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tali cessioni in garanzia o altre garanzie analoghe siano intese a ottenere una specifica facilitazione creditizia e *(ii)* le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di UBI BANCA o su Strumenti Finanziari a essi Collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti ha investito, se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

#### **Articolo 4**

*Soggetti preposti al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni ai sensi del presente Regolamento e termini per la comunicazione delle Operazioni*

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI BANCA è il soggetto preposto (il "**Soggetto Preposto**") al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.

Al fine di assicurare il rispetto della tempistica fissata nel Regolamento UE n. 596/2014 (*i.e.* 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione), i Soggetti Rilevanti devono effettuare la comunicazione all'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI BANCA delle Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari ad essi Collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, tassativamente entro il giorno successivo alla data dell'Operazione, mediante trasmissione di un apposito modulo (Allegato 1) con una delle seguenti modalità:

- consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente all'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI BANCA;
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al n. 030 2433509;
- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it).

Il Soggetto Rilevante darà un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione di un'Operazione al numero: 030 2473727.

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities provvederà quindi ad effettuare la prescritta comunicazione alla Consob e al pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Soggetto Preposto, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo del presente Regolamento, fino alla diffusione al mercato. È compito del Soggetto Preposto:

- a) redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al successivo articolo 5, comma 2, avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti del presente Regolamento e degli obblighi connessi;
- b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni rilevanti siano comunicate a UBI BANCA entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni rilevanti ed alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni rilevanti e di quelle diffuse al mercato.

## **Articolo 5**

### *Obblighi Informativi*

All'atto di ricevimento del Regolamento, i Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione di presa conoscenza e rispetto del Regolamento stesso, unitamente ad una elencazione delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (Allegato 2).

UBI BANCA redige un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e di tutte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, sulla base delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

I Soggetti Rilevanti rendono noto, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento.

## **Articolo 6**

### *Entrata in vigore*

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dall'8 agosto 2016 e sostituiscono integralmente la previgente regolamentazione, restando altresì inteso che il presente Regolamento potrà subire ulteriori modifiche ed integrazioni sulla base della normativa comunitaria e nazionale che potrà essere emanata.

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Regolamento e prestano il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati richiesti.

## **Articolo 7**

### *Blocking Period*

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 11 del Reg. UE n. 596/2014, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari ad essi Collegati di UBI BANCA o di società da quest'ultima controllata nei limiti di quanto descritto all'articolo 2, punti d5) e d6) che precedono, nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di una relazione finanziaria intermedia o del bilancio annuale d'esercizio che UBI BANCA è tenuta a pubblicare nel rispetto delle disposizioni previste dalla sede di negoziazione nella quale le azioni di UBI BANCA sono negoziate o delle disposizioni della normativa nazionale vigente.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere deliberate, per fondati motivi, dal Consiglio di Gestione nel rispetto dei limiti sanciti dall'articolo 19, comma 12, del Regolamento UE n. 596/2014 e successivamente autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza.

In particolare, ai sensi della normativa sopra citata, fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato,

un Soggetto Rilevante può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *blocking period*:

- a) in base a una valutazione caso per caso di UBI BANCA in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il Soggetto Rilevante chiede a UBI BANCA, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un *blocking period*. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, una garanzia o diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.<sup>(3)</sup> Il Consiglio di Gestione si riserva altresì la facoltà di introdurre ulteriori divieti o limitazioni nel compimento delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

---

<sup>(3)</sup> Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Delegato n. 522/2016, il Soggetto Rilevante deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period*. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un *blocking period*, UBI BANCA effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. UBI BANCA può autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, UBI BANCA valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

UBI BANCA ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *blocking period* in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:

- a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati da UBI BANCA in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il *blocking period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un *blocking period*, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante notifica a UBI BANCA la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile; iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato da UBI BANCA;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari di UBI BANCA nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del *blocking period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il *blocking period*; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *blocking period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *blocking period*;
- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni di UBI BANCA e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *blocking period*, conformemente allo statuto di UBI BANCA o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri a UBI BANCA i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

# ALLEGATI



## Allegato 1

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata</b>		
a)	Nome	Per le persone fisiche:	
			Cognome:
		Per le persone giuridiche:	
		Denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.	Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>		
a)	Posizione/Qualifica	Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: - indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente	
		Posizione:	
		Per le persone strettamente legate indicare: - che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.	
		Nome, cognome e posizione:	
b)	Notifica iniziale/Modifica	Indicare se si tratta di una <u>notifica iniziale o della modifica</u> di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.	
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>		
a)	Nome	Nome completo dell'entità:	<b>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</b>
b)	LEI	Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.	<b>81560097964CBDAED282</b>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>		
<b>Operazione – 1</b>			
a)	Descrizione dello strumento finanziario, Tipo di strumento.	Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.	
	Codice di identificazione	Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.	
		ISIN:	

b)	Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. <sup>(1)</sup>	
		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni	
c)	Prezzo/i e Volume/i	Prezzo/i	Volume/I
		Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.	
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo.	
		Volume aggregato	
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014	
		Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.	
		Prezzo	
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.			
e)	Data dell'operazione	Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata	
		Utilizzare il format ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC	
f)	Luogo dell'operazione	Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione".	

<sup>(1)</sup> si veda anche Articolo 3 del *Regolamento Internal Dealing* di UBI BANCA.

## Allegato 2

### Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Regolamento Internal Dealing di UBI Banca e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

#### DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_

- preso atto di essere incluso/a nel novero dei "Soggetti Rilevanti" ai sensi del *Regolamento per le operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate* adottato da UBI BANCA S.p.A. (il "**Regolamento Internal Dealing**" o il "**Regolamento**"), quest'ultimo redatto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e relative disposizioni attuative, nonché ai sensi dell'articolo 114, 7° comma D. Lgs. 58/98 ("**TUF**") e articoli 152 *sexies*, *septies* e *octies* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 e successive modifiche ("**RE**");
- consapevole del puntuale rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia e delle sanzioni previste in caso di inadempimento;
- consapevole della disponibilità offerta da UBI Banca SpA ad effettuare in nome e per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al Mercato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Regolamento e subordinatamente al rispetto dei termini di cui al Regolamento medesimo,

#### DICHIARA

- di aver ricevuto, preso visione e accettato il contenuto del predetto Regolamento e della vigente normativa in materia di internal dealing;
- che si atterrà scrupolosamente a tutto quanto in esso richiesto e previsto; e
- di aver notificato per iscritto alle Persone Strettamente Legate a lui/lei gli obblighi a loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del suddetto Regolamento e di conservarne copia. A tal proposito, allega alla presente l'elenco di tutte le Persone Strettamente Legate a lui/lei, con l'impegno di comunicare tempestivamente ad UBI BANCA ogni variazione che dovesse sopraggiungere.

Il/la sottoscritto/a presta inoltre il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati personali richiesti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Ai fini di quanto sopra il sottoscritto comunica di seguito i propri recapiti:

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

**Allegato: ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE**

**SOGGETTO RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, 25) REGOLAMENTO UE N. 596/2014:**

(cognome, nome) \_\_\_\_\_

**ELENCO PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, 26) REGOLAMENTO UE N. 596/2014:**

a) Coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

b) figlio a carico ai sensi del diritto nazionale:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

c) parente che ha condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona:

DENOMINAZIONE SOCIALE	INDIRIZZO SEDE SOCIALE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	TIPO DI LEGAME

Data, \_\_\_\_\_

Firma, \_\_\_\_\_